



# Comune di Sant'Onofrio

89843 – Provincia di Vibo Valentia  
Via Raffaele Teti, 5 – Tel 0963/262088 – Fax 0963/262330 – C.F. 00311700793  
sito web: [www.comune.santonofrio.vv.it](http://www.comune.santonofrio.vv.it)  
e-mail: [comune@comune.santonofrio.vv.it](mailto:comune@comune.santonofrio.vv.it)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>N. 37 Data</b> <b>9.04.2024</b>	<b>OGGETTO: Modifica-integrazione delibera G.C. n.24 del 15/02/2024. Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2024–2026.</b>
---------------------------------------	---

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno 9 del mese di aprile alle ore 16:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

n. ord.	Cognome	Nome	Carica	Pres.	ass.
1	Arch. Pezzo	Antonino	Sindaco	X	
2	Sig. Lopreiato	Pietro Francesco	V. Sind.	X	
3	Sig.ra Furci	Erminia	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Elisabetta Bilotta, incaricato della redazione del presente atto.

Assume la Presidenza il Sindaco, il quale, constatato che gli assessori presenti, integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- con delibera del Consiglio Comunale n.5 in data 21/03/2024, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con delibera del Consiglio comunale n.6 in data 21/03/2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

**PRESO ATTO** che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

**VISTO** l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

*“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo*

emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

**VISTO** inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

#### **RILEVATO CHE:**

– il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con

Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.

- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

#### **VISTI:**

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

*1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*

- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:

*1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*

*2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*

*3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*

*4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

*"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.”

**VISTA** la propria deliberazione n.24 del 15/02/2024 con la quale si è predisposto l'adozione del piano assunzionale, del fabbisogno e della dotazione organica per il triennio 2024/2026;

**RITENUTO** di dover apportare delle modifiche/integrazioni che non inficiano il quantum economico già attestato dal Responsabile dell'Area finanziaria nella precedente deliberazione sopra citata, inerente la spesa sostenibile e accertata per le assunzioni programmate ma solo una qualificazione precisa ed aggiornata delle relative qualifiche giuridiche per come definite dal nuovo CCNL 2019/2021;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere ad un aggiornamento della nomenclatura di tutte le posizioni presenti nella deliberazione della G.C. n.24 del 15/02/2024;

**VISTA** la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2024-2026 predisposta dal responsabile del servizio finanziario sulla base delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

**ATTESO** in particolare che con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

**PRESO ATTO**, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: *“l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni”*.

**CONSIDERATO** che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è quella derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

<b>Spesa potenziale massima (A)</b>	€577.473,86
-------------------------------------	-------------

**CONSIDERATO** che per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2024 – 2026 l'Ente deve programmare una spesa complessiva così determinata:

Personale a tempo indeterminato a tempo pieno IN SERVIZIO (+)	€410.194,74
Personale a tempo indeterminato a tempo parziale IN SERVIZIO (+)	€.....
Possibili espansioni da part-time a tempo pieno (+) <sup>1</sup>	€.....
Personale in comando in entrata (+)	€.....

Possibili rientri di personale attualmente comandato presso altri enti (+)	€.....
Personale a tempo determinato (tutte le configurazioni) (+)	€.....
Facoltà assunzionali a legislazione vigente (+)	€.....
Assunzioni di categorie protette nella quota d'obbligo (+)	€.....
Assunzioni per mobilità (+)	€.....
Altre modalità di acquisizione temporanea di personale (+) <sup>2</sup>	€.....
<b>Spesa TOTALE (B) (=)</b>	<b>€410.194,74</b>

**RILEVATO** dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2024 – 2026 (B) è inferiore alla spesa potenziale massima (A);

**RICHIAMATI:**

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 il dispone che: “2. *A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*”;

**VISTO** il parere prot. n.785 rilasciato in data 20/02/2023, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

**RITENUTO** di approvare la nuova dotazione organica organica dell'ente per come in allegato;

**VISTO** il piano occupazionale 2024-2026 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che si riporta all'allegato C) alla presente deliberazione;

**DATO ATTO** in particolare che il nuovo piano occupazionale 2024-2026 prevede che i posti come nel prospetto allegato siano da ricoprire mediante:

concorso pubblico;

avviamento tramite centro per l'impiego;

fermo restando l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

**DATO ATTO CHE:**

–questo ente è *in regola* con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2024-2026 *non si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;

–questo ente *non ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;

–il piano occupazionale 2024-2026 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

**DATO ATTO** infine che con deliberazione della Giunta comunale n.21 in data 13/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2024/2026, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006;

**VISTO** l'art. 3, comma 8, della legge 56/2019 che così prevede:

*“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;*

**RITENUTO** di dover proseguire nella rimodulazione(integrazione del piano già approvato con delibera n.24 del 15/02/2024 e dato atto che è stata avviata la procedura di mobilità obbligatoria con nota del Responsabile dell'Area Amministrativa-Polizia locale;

**VISTO** il programma triennale del fabbisogno del personale 2024/2026 che si ripropone come il precedente, già approvato con deliberazione sopra richiamata;

**ACCERTATO** che sul presente provvedimento sarà espletata la procedura di informazione alle Organizzazioni sindacali;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022;
- il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- il D.M. 17 marzo 2020;

Con votazione unanime

## **DELIBERA**

*Per le motivazioni contenute in premessa da ritenere qui di seguito integralmente riportate e trascritte:*

- 1) **DI APPROVARE**, la modifica/integrazione alla deliberazione di G.C. n.24 del 15/02/2024 con la quale si è proceduto all'adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2024–2026” garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;
- 2) **DI PROCEDERE** all'adozione dei nuovi allegati con la nuova nomenclatura prevista dal CCNL 2019/2021;
- 3) **Di trasmettere**, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D. Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2024 – 2026 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.
- 4) **Di specificare** che la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro avviene successivamente all'approvazione del bilancio 2024/2026;
- 5) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



# Comune di Sant'Onofrio

89843 – Provincia di Vibo Valentia  
Via Raffaele Teti, 5 – Tel 0963/262088 – Fax 0963/262330 – C.F. 00311700793

sito web: [www.comune.santonofrio.vv.it](http://www.comune.santonofrio.vv.it)  
e-mail: [comune@comune.santonofrio.vv.it](mailto:comune@comune.santonofrio.vv.it)

## DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE ALLA DATA DEL 31/12/2023

	AREA AMMINISTRATIVA-POLIZIA LOCALE		AREA TECNICA		AREA FINANZIARIA-TRIBUTI		PENSIONAMENTI Anno 2023
	Num. Posti	Coperto/Vacante	Num. Posti	Coperto/ Vacante	Num. Posti	Coperto/Vacante	
<b>FUNZIONARIO- EQ</b>	1	COPERTO F/T	1	VACANTE	1	VACANTE-Coperto art. 110 Tuel 267/2000	
<b>ISTRUTTORE</b>	2	VACANTI full-time	1	VACANTE full time Coperto art.23 CCNL 2019/21	2	VACANTI full-time	
<b>OPERATORE ESPERTO</b>	2	1 VACANTE F/T 1 VACANTE P/T 24 ore	4	VACANTI F/T			SI
<b>OPERATORE</b>	1	COPERTO	3	COPERTI			SI

# PIANO OCCUPAZIONALE 2024-2026

## ANNO 2024

Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento <sup>1</sup>				Tempi di attivazione procedura
			Mobilità obbligatoria 34-bis D. Lgs. 165/2001	Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	
N.1 FUNZIONARIO- E.Q.	Area Tecnica	F/T	SI	SI	NO		
N.1 FUNZIONARIO-E.Q.	Area Finanziaria	F/T	SI	SI	NO		
N.2 ISTRUTTORE	Area Amministrativa/Polizia locale	F/T	SI	SI	NO		
N.1 ISTRUTTORE	Area Tecnica	F/T	SI	SI	NO		
N.2 ISTRUTTORE	Area Finanziaria/tributi	F/T	SI	SI	NO		
N.3 OPERATORI	Area Tecnica	N.1 P/T N.2 F/T	NO	NO	SI		
N.2 OPERATORI	Area Amministrativa	F/T	NO	NO	SI		
N.1 OPERATORE ESPERTO	Area Tecnica	F/T	NO	SI	NO		

## ANNO 2025

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento <sup>1</sup>					Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	
<b>COSTO COMPLESSIVO</b>									

## ANNO 2026

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento <sup>1</sup>					Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	
<b>COSTO COMPLESSIVO</b>									

<sup>1</sup> Fatto salvo il rispetto del previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria di cui all'articolo 34-bis del d. Lgs. n. 165/2001.



# Comune di Sant'Onofrio

89843 – Provincia di Vibo Valentia  
Via Raffaele Teti, 5 – Tel 0963/262088 – Fax 0963/262330 – C.F. 00311700793

sito web: [www.comune.santonofrio.vv.it](http://www.comune.santonofrio.vv.it)

e-mail: [comune@comune.santonofrio.vv.it](mailto:comune@comune.santonofrio.vv.it)

## DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE 2024/2026

	AREA AMMINISTRATIVA/POLIZIA LOCALE		AREA TECNICA		AREA FINANZIARIA E TRIBUTI		PENSIONAMENTI
	Num. Posti	Coperto/Vacante	Num. Posti	Coperto/Vacante	Num. Posti	Coperto/Vacante	
<b>FUNZIONARIO-E.Q.</b>	1	N.1 COPERTO full time	1	VACANTE- full-time	1	N.1 VACANTE- full-time Coperto a tempo determinate ex art. 110 Tuel 267/	
<b>ISTRUTTORE</b>	2	2 VACANTI full-time	1	1 VACANTE Coperto a tempo determinato ex art.23 CCNL 2019/2021 full-time	2	VACANTI full-time	
<b>OPERATORE ESPERTO</b>			1	N.1 VACANTE FULL-TIME AUTISTA SCUOLABUS			
<b>OPERATORE</b>	3	N.1 COPERTO N.2 VACANTI	5	N.2 Coperti (EXLSU) N.2 VACANTI N.1 VACANTE PART.TIME 24h			



## Comune di Sant'Onofrio

89843 - PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

tel.0963 262088 fax.0963 262330 == e-mail comune@comune.santonofrio.vv.it

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: Modifica-integrazione delibera G.C. n.24 del 15/02/2024. Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026.**

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi, dell'art.49 D. Lgs 18.8.2000 n.267

- di regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Responsabile Area Amministrativa-Polizia Locale  
CAP. Antonio Fortuna

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Polizia locale \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Tecnica \_\_\_\_\_

Sant'Onofrio, li \_\_\_\_\_

- di regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario \_\_\_\_\_

Sant'Onofrio, li \_\_\_\_\_

Sulla suddetta proposta di deliberazione è attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi, dell'art.147-bis D. Lgs. 18.8.2000 n.267

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Polizia locale \_\_\_\_\_  
Responsabile Area Amministrativa-Polizia Locale  
CAP. Antonio Fortuna


Sant'Onofrio, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario \_\_\_\_\_

Sant'Onofrio, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Tecnica \_\_\_\_\_

Sant'Onofrio, li \_\_\_\_\_



## Comune di Sant'Onofrio


89843 - PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

tel.0963 262088 fax.0963 262330 == e-mail [commune@comune.santonofrio.vv.it](mailto:commune@comune.santonofrio.vv.it)

**OGGETTO: Modifica-integrazione delibera G.C. n.24 del 15/02/2024. Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026.**

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, per come appresso viene sottoscritto.

Il Sindaco  
Arch. Antonino Pezzo



Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Elisabetta Bilotta



### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per la prescritta pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del Tuel d.lvo n. 267 del 18.8.2000.

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Elisabetta Bilotta

